

STATUTO

“Associazione Parkinson Siena ODV”

ART. 1 - L'Associazione di volontariato “Associazione Parkinson Siena ODV”, più avanti chiamata per brevità “associazione”, con sede in Siena in Via del Porrione n. 49, presso l'Arciconfraternita della Misericordia di Siena, è stata costituita nel 2017 ai sensi della legge 266/91 e della L.R. Toscana n. 28 del 26/04/1993, opera ai sensi del Codice civile e del Dlgs n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 2 - L'associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro anche indiretto, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo. Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali sono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali sono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri degli organi sociali devono essere soci.

ART. 3 - L'associazione opera in maniera specifica, con prestazioni non occasionali di volontariato, nel settore della “Tutela dei diritti civili”. In particolare, l'associazione si prefigge di tutelare i diritti delle persone con Parkinson, ai sensi degli Articoli 32 e 38 della Costituzione della Repubblica Italiana, affinché siano garantiti:

- a. Il diritto a una diagnosi corretta e tempestiva.
- b. Il diritto alle terapie più adeguate.
- c. Il diritto alle agevolazioni a tutela delle condizioni economiche e familiari.
- d. Il diritto a partecipare alla scelta e alla gestione della patologia.
- e. Il diritto a partecipare alle scelte in materia di sanità pubblica, nelle sedi amministrative e sanitarie.

ART. 4 - Per perseguire gli scopi sopraindicati, l'associazione svolge - prevalentemente in favore di terzi - una o più delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività

culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- f) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare, l'associazione si propone di:

1. sensibilizzare l'opinione pubblica, le Istituzioni, i mass media circa la gravità del Parkinson, dei parkinsonismi e delle degenerazioni progressive;
2. vigilare per il corretto svolgimento delle cure e delle terapie e della corretta applicazione delle normative a tutti;
3. promuovere o proporre iniziative volte a un miglioramento della qualità della vita alle persone con Parkinson e alle famiglie;
4. sostenere il diritto al lavoro;
5. attivare strumenti d'informazione e di consulenza, incluso la telemedicina;
6. svolgere una funzione di conoscenza e di denuncia sul rispetto dei diritti;
7. promuovere attività di sostegno psicologico, terapeutiche, culturali, ricreative e di gruppo;
8. svolgere, in collaborazione con le professionalità socio-sanitarie, attività d'ascolto, di vicinanza, di visite domiciliari perché il malato sia sostenuto;
9. fornire un'informazione periodica con comunicazioni, conferenze, pubblicazioni, manifesti, ecc.;
10. operare in collaborazione con omologhe associazioni nel territorio nazionale o con associazioni simili nel territorio locale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 5 - Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono far parte dell'associazione, tutte le persone fisiche che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati. La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell'associazione. Il Consiglio Direttivo si riserva di accettare o no tale richiesta motivando la sua decisione. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'associazione. In caso di diniego la delibera motivata dovrà essere inviata all'interessato entro il termine di 60 giorni, il quale potrà nei successivi 60 giorni fare ricorso all'Assemblea che deciderà nella prima seduta utile.

I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, a riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti ed esaminare i libri sociali dietro presentazione di richiesta scritta indirizzata al Presidente con un preavviso di almeno 15 giorni. Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 6. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 6 - La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale entro il 28 febbraio dell'esercizio in corso, senza aver risposto, nei trenta giorni successivi, al sollecito di pagamento ricevuto;
- dimissioni;
- espulsione, deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, per i seguenti motivi: grave inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione.

ART. 7 - Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso all'Assemblea entro trenta giorni.

ART. 8 - I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 9 - Gli aderenti all'associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di

contratto di lavoro, dipendente o autonomo.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

ORGANI SOCIALI

ART. 10 - Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'associazione:

- l'Assemblea degli iscritti;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 11 - L'Assemblea degli iscritti può essere ordinaria o straordinaria. Il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio. Inoltre può convocare quando crede necessario altre assemblee ordinarie o straordinarie. La convocazione avviene tramite avviso scritto, anche via e-mail, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e di seconda convocazione e l'ordine del giorno, da inviare a ogni iscritto almeno sette giorni prima.

ART. 12 - L'Assemblea è formata da tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza dal Vice-presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea elegge un proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

ART. 13 - L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno. L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Qualora si debba decidere per lo scioglimento dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà convocare un'Assemblea straordinaria e saranno necessarie le seguenti maggioranze favorevoli:

- in prima convocazione, con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole dei due terzi dei presenti;
- in seconda convocazione, almeno con la presenza della maggioranza assoluta

degli associati e il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto al voto. Ogni socio ha diritto a un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Sono ammesse al massimo tre deleghe per ciascun socio.

ART. 14 - L'Assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta sia presentata alla sua attenzione e in particolare:

- nomina e revoca i componenti degli Organi sociali;
- approva il Bilancio di esercizio e il Bilancio preventivo e le relazioni annuali del Consiglio Direttivo;
- approva i programmi dell'attività da svolgere;
- redige, modifica e revoca i regolamenti interni;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- ~~delibera sul ricorso presentato da un socio che è stato espulso;~~
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli Organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 15 - Le variazioni dello Statuto devono essere approvate:

- in prima convocazione da un'assemblea straordinaria con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole dei due terzi dei presenti;
- in seconda convocazione almeno con la presenza della maggioranza assoluta degli associati e il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

ART. 16 - Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti sia assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'Assemblea redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

ART. 17 - Il Consiglio Direttivo è formato da 3 a 9 membri, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni, e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo, si riunisce di norma una volta ogni tre mesi.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, il Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere.

ART. 18 - Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

E' di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione. In particolare, e tra gli altri, sono compiti del Consiglio Direttivo:

- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare circa l'ammissione dei soci;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o a essa affidati;
- nominare, qualora lo ritenga opportuno, il Comitato Scientifico.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 19 -I compiti principali del Presidente sono:

- rappresentare l'associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;
- deliberare spese in nome e per conto dell'associazione al di fuori di quanto stabilito dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo per un importo massimo deciso ogni anno dall'Assemblea ordinaria;
- deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per Statuto non siano di competenza dell'Assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo o di altro organo dell'associazione.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 20 - L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle

disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 21 - Il Comitato Scientifico può essere costituito solo ed esclusivamente con decisione del Consiglio Direttivo, che ne nomina i componenti. Il Comitato Scientifico è costituito da medici o da altri professionisti qualificati del settore che presteranno la loro opera a titolo gratuito. La durata del mandato del Comitato Scientifico deve coincidere con il mandato del Consiglio Direttivo. Il Comitato Scientifico nomina al suo interno un coordinatore. È organo di consulenza per l'approccio alla malattia.

ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

ART. 22 - Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- contributi dei soci;
- contributi di privati, incluso ditte e aziende;
- contributi dello Stato, di Enti o d'Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività secondarie e strumentali ai sensi dell'art. 6 del Codice del terzo settore e di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del terzo settore.

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 23 - L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del terzo settore. Entro lo stesso termine l'Assemblea approva anche il bilancio preventivo per l'anno in corso. Il bilancio di esercizio e quello preventivo devono essere depositati nella sede dell'organizzazione 7 giorni prima della convocazione dell'assemblea affinché i soci possano prenderne visione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle

attività diverse di cui all'art. 4, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 24 - L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 25 - L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

DURATA E SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 26 - La durata dell'Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di un'assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio direttivo la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le passività, a favore di altri Enti del terzo settore, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, o ad altra organizzazione di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

NORME RESIDUALI

ART. 27 - Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.